

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 ; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire.

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

valutato che per l'attività di betonaggio o produzione calcestruzzo preconfezionato e per l'attività di produzione conglomerati bituminosi possono essere individuate le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelle di cui all'allegato 2;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato o impianti di produzione conglomerati bituminosi, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994

vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato o impianti di produzione conglomerati bituminosi adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato o impianti di produzione conglomerati bituminosi adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) e alla Provincia competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato o impianti di produzione conglomerati bituminosi con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con Deliberazione della Giunta Regionale.

Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

I richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

I elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede, nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

ALLEGATO 1

BOLLO

Alla **REGIONE PIEMONTE**
Assessorato per l'Ambiente.
Servizio Risanamento Atmosferico
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO (TO)

e p. c. Al **Sindaco del Comune** di

All'**A.R.P.A.**
Dipartimento di.....
Via n.
.....

Alla **Provincia** di
Via n.
.....

Oggetto: Domanda di **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da **impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato o da impianti di produzione conglomerati bituminosi**, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e del D.P.R. 25 luglio 1991.

Il sottoscritto nato a il .../.../... residente a in via/corso n. in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in via/corso n. chiede

l'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per:

[1]**installare un nuovo impianto** in Comune di via/corso n.

[1]**modificare l'impianto** sito in Comune di via/corso n.

[1]**trasferire un impianto** dal Comune di via/corso n.
al Comune di via/corso n.

attivando:

[2]un impianto di **betonaggio o di produzione calcestruzzo preconfezionato.**

Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, punto 2.1, della D.G.R. n. 71-16738 del 17 Febbraio 1997 come modificata con D.D. n 347 del 03/07/2000

[2]un impianto di **produzione conglomerati bituminosi.**

Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, punto 2.2, della D.G.R. n. 71-16738 del 17 Febbraio 1997.

Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto.

Data/....../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

[1] indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.

[2] indicare con una X l'opzione per la quale si richiede l'autorizzazione.

La domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata alla REGIONE PIEMONTE, copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al SINDACO, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. ed alla PROVINCIA competenti per territorio.

ALLEGATO 2¹

PUNTO 2.1

IMPIANTI DI BETONAGGIO O PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

2.1.A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

- 1) L'impianto di betonaggio o produzione calcestruzzo è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio del cemento e dei materiali inerti e delle ceneri della combustione del carbone e lignite individuate al punto 13.1 dell'allegato 1- suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998; selezione, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere.
- 2) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.
- 3) I silos per lo stoccaggio dei materiali devono essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.
- 4) L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.
- 5) I sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m^3 a 0° C e $0,101 \text{ MPa}$.
- 6) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 7) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.1.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 8) L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.
- 9) I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 10) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2.1.B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRE CON LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

Indicare la potenzialità dell'impianto, precisando la quantità di calcestruzzo che si prevede di produrre mediamente al giorno e all'anno.

¹ Allegato modificato dalla Determinazione dirigenziale n. 347 del 3 luglio 2000 (B.U. n. 36 del 6 settembre 2000)

Indicare la quantità di ceneri della combustione del carbone e lignite, individuate al punto 13.1 dell'allegato 1-suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, che si intendono utilizzare al giorno e all'anno.

Indicare per ciascun materiale il volume utile dei silos di stoccaggio.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto.

IMPIANTO:					
Punto di emissione n.	PROVENIENZA	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento	Superficie filtrante [m ²]

ALLEGARE LA PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO IN SCALA ADEGUATA, NELLA QUALE SIA INDICATA LA COLLOCAZIONE DELL'IMPIANTO CON I RELATIVI PUNTI DI EMISSIONE.

ALLEGATO 2

PUNTO 2.2

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

2.2.A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

- 1) L'impianto di produzione conglomerati bituminosi è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali inerti; stoccaggio bitume e generatore di calore di riscaldamento; essiccazione inerti; mescolazione con bitume; stoccaggio conglomerati bituminosi; carico autocarri.
- 2) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.
- 3) Gli effluenti provenienti dalle fasi di essiccazione inerti e miscela bitume devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto.
- 4) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, che rappresentano la massima concentrazione di sostanza che può essere emessa in atmosfera dalle fasi considerate:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa riferiti al gas secco con un tenore volumetrico di O ₂ nell'effluente gassoso del 17%
ESSICCAZIONE INERTI, MESCOLAZIONE CON BITUME	POLVERI TOTALI SO _x (come SO ₂) S.O.T.	20 300 10

- 5) I generatori di calore utilizzati per il riscaldamento del bitume stoccato possono essere alimentati esclusivamente a metano, GPL o gasolio e devono rispettare i sottoelencati limiti di emissione espressi come fattori di emissione:

Tipo di combustibile	INQUINANTE	Fattore di emissione g/MWh
METANO o GPL:	POLVERI TOTALI NO _x (come NO ₂)	5 250
GASOLIO:	POLVERI TOTALI NO _x (come NO ₂) SO _x (come SO ₂)	25 250 500

I generatori di calore le cui potenzialità termiche siano inferiori a quella prevista al punto 21 dell'Allegato 1 del D.P.R. 25 luglio 1991, sono considerati poco significativi ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. medesimo.

- 6) Non è autorizzato in alcuna fase lavorativa l'utilizzo di oli usati o miscele oleose. L'impresa deve pertanto individuare per il forno di essiccazione un altro combustibile convenzionale che permetta il rispetto dei limiti fissati. Di tale combustibile l'impresa deve conservare le fatture di acquisto per almeno 2 anni.

- 7) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 8) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.2.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 9) Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, l'impresa deve effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati ai punti 4 e 5 nonché della portata e del tenore di ossigeno negli effluenti.
- 10) Per i punti di emissione delle fasi di essiccazione inerti e mescolazione con bitume sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto; non sono prescritti autocontrolli periodici per i generatori di calore utilizzati per il riscaldamento del bitume stoccato.
- 11) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, nonché quelli periodici dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. e al Sindaco.
- 12) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n.158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 13) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 15) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2.2.B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRE CON LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

Indicare la potenzialità dell'impianto, precisando la quantità di conglomerato bituminoso che si prevede produrre mediamente all'ora, al giorno, all'anno.

Indicare la potenzialità termica del forno di essiccazione, il tipo di combustibile e la quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno e all'anno.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore utilizzati per il riscaldamento del bitume stoccato, il tipo di combustibile e la quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto.

IMPIANTO:				
PUNTO DI EMISSIONE n.	PROVENIENZA	PORTATA [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	ALTEZZA PUNTO EMISSIONE [m]	DIAMETRO O LATI [m],[mxm]

ALLEGARE LA PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO IN SCALA ADEGUATA, NELLA QUALE SIA INDICATA LA COLLOCAZIONE DELL'IMPIANTO CON I RELATIVI PUNTI DI EMISSIONE.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

C.A.P. TELEFONO

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1 A B C
CLASSE 2 A B C
NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI:

1.4. CODICI ATTIVITA' ISTAT

1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:

1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME

NATO A IL

RESIDENTE A PROVINCIA.....

VIA N°

2. SEDE LEGALE

IMPRESA [] ENTE []

2.1. PARTITA IVA **CODICE FISCALE**

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

C.A.P.

TELEFONO FAX

Data: .../.../....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

Modifica della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 "D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire"

(B.U. n. 36 del 6 settembre 2000)

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che il Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

vista la D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 che attiva la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato o impianti di produzione conglomerati bituminosi e individua le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione;

considerato che negli impianti di betonaggio o produzione calcestruzzo preconfezionato possono essere utilizzate, in parziale sostituzione delle materie prime tradizionali, ceneri della combustione del carbone e della lignite;

visto il D.M. 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" che al punto 13.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 individua le ceneri della combustione del carbone e lignite provenienti da centrali termoelettriche come rifiuti riutilizzabili per la produzione di conglomerati cementizi;

considerato che le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, anche con la parziale sostituzione delle materie prime tradizionali con ceneri della combustione del carbone e della lignite, risultano essere quelle individuate nell'allegato 2, punto 2.1 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della stessa sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60

visti gli artt. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l'art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40 - 23049 del 10.11.97

il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico

DETERMINA

Di modificare l'allegato 2 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 punto 2.1.A) paragrafo 1) come segue: "1) L'impianto di betonaggio o produzione calcestruzzo è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio del cemento, dei materiali inerti e delle ceneri della combustione del carbone e

lignite individuate al punto 13.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998; selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere".

di modificare l'allegato 2 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 punto 2.1.B) come segue: "2.1.B) Documentazione da inoltrare con la Comunicazione di Messa in Esercizio dell'Impianto.

Indicare la potenziabilità dell'impianto, precisando la quantità di calcestruzzo che si prevede di produrre mediamente al giorno e all'anno.

Indicare la quantità di ceneri della combustione del carbone e lignite, individuate al punto 13.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, che si intendono utilizzare al giorno e all'anno. Indicare per ciascun materiale il volume utile dei silos di stoccaggio.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizi dell'intero impianto:

Impianto:					
Punto di emissione n. .	Provenienza	Portata [m3/h a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento	Superficie filtrante [m2]

Allegare la Planimetria Generale dello Stabilimento in Scala Adeguata, nella Quale sia Indicata la Collocazione dell'Impianto con i Relativi Punti di Emissione."

Gli enti e le imprese che abbiano già presentato la domanda in via generale secondo quanto disposto nella D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, e che intendano utilizzare le ceneri della combustione del carbone e lignite individuate dal punto 13.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 in sostituzione di altre materie prime, devono darne comunicazione alla Regione, al Sindaco, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti; la comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2.1.B, come modificata dalla presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi